

ABONAMENTI

In Udine a domicilio, nella Provincia o nel Regno annuo L. 24
semestrale . . . 12
trimestrale . . . 6
mensile . . . 2
Pegli Stati dell'Unione postale si aggiungono le spese di porto.

LA PATRIA DEL FRIULI

GIORNALE POLITICO - AMMINISTRATIVO - COMMERCIALE - LETTERARIO

INSERZIONI

Non si accettano inserzioni, se non a pagamento anticipato. Per una sola volta in 14 pagine contanti 10 alla linea. Per più volte si farà un abbuono. Articoli comunicati in 111 pagine cent. 15 alla linea.

Parlamento Italiano.

Senato del Regno.

Seduta del 27 — Pres. DURANDO.
Procedesi alla discussione del progetto per la proroga al 30 giugno 1888 del corso legale dei biglietti degli istituti d'emissione.

Grimaldi ricorda i precedenti di simile questione ed espone i criteri per cui crede probabile non chiedersi in avvenire nuove proroghe.

Crispi presenta alcuni progetti.
Procedesi alla votazione a scrutinio segreto delle leggi discusse. I progetti risultano approvati.

Camera dei Deputati.

Sed. del 28 — Pres. BIANCHERI.
Seguitasi la discussione del progetto per modificazioni della legge di registro e bollo.

Armiorotti, anche a nome di Maffi, propone che sieno esenti dalla tassa di bollo le quitte dell'interna gestione delle Società di mutuo soccorso, delle società cooperative stesse costituite a norma dell'art. 219 e seguenti del Codice di commercio.

Magliani assicura che saranno date le disposizioni precise perchè l'emendamento proposto dalla commissione all'art. 15 relativo alle Società di Mutuo Soccorso e Cooperative sia applicato conforme al desiderio manifestato da Armiorotti e Maffi.

L'emendamento Armiorotti è respinto ed approvati l'art. con l'aggiunta della commissione che dichiara nulla essere innovato per le società cooperative.

Armiorotti e Maffi propongono un articolo aggiuntivo all'art. 19, con cui alle azioni delle società commerciali e industriali di crediti e cooperative sarà applicata la tassa di bollo graduale in misura di cent. 5 per ogni 10 lire o frazione sul valore delle azioni stesse.

Magliani dice che questa proposta è degna di considerazione, ma non è ora il caso di risolverla. Prega il proponente di ritirarla per non pregiudicarla.

Maffi e Armiorotti ritirano.
Morelli presenta la relazione sul progetto dei prestiti a interessi ridotti a favore dei comuni per agevolare l'esecuzione delle opere di risanamento.

Votasi a scrutinio segreto il progetto relativo alla tassa Registro e Bollo: favorevoli 130 contrari 91.

Telegrafano da Roma al Corr. della Sera:

La sena al Consiglio dei ministri vi sono malumori abbastanza seri. A qualcuno non piace che il Crispi sia già divenuto, di fatto, presidente del Consiglio e che parecchi ambasciatori vadano da lui. Lo Zanardelli porta a spada tratta la legge sulle decime che a qualche ministro non va troppo a sangue.

Infine il Saracco minaccia di andarsene se non si discute interamente la legge sui provvedimenti ferroviari perchè dica impossibile che possa tener testa ad un nugolo di costruttori che chiedono il pagamento dei loro crediti.

Intanto, alcuni giornali della ex Pentarchia cominciano le avvisaglie contro il Crispi.

Il Diritto osserva che egli, Crispi, fa troppe ripetizioni di sentimenti monarchici ed aggiunge: «A noi pare che conflitti ritornelli da parte del Governo inducano specialmente l'estero nella persuasione che la Dinastia sabauda mal si regga fra noi, abbisognando di venir puntellata da continue affermazioni ministeriali. Li crediamo inutili per la Dinastia; superflui a provare la indiscutibile fede monarchica di Crispi. Temiamo che Crispi tenda a compiacere qualcuno di coloro che Baccarini chiamava bigotti della monarchia. Questo ci induce a credere la preoccupazione di Crispi, di maltrattare e sdegnare quella frazione o parte della Camera ritenuta estranea alla chiesa ortodossa». Vuole che il partito progressista si costituisca per impedire al Crispi di rinnovare il mostruoso trasformismo del Depretis.

La Tribuna constata e deplora il rincarimento dell'estrema sinistra contro il Governo. Essa conclude: «Si ripete con Crispi il giuoco di Depretis? Secondo il precetto di Cicerone si comincia col levare a cielo e si termina col gettare a terra?»

Il Moniteur de Rome, giornale clericale, dice che il Crispi rispondendo a Cavallotti, parlò più per la Corte che per la Camera e si preparò così il terreno alla presidenza del Consiglio dei ministri, assicurando la corte delle sue idee antiradicali.

La Riforma, parlando dell'estrema sinistra, dice che il Governo non può ammettere un partito parlamentare con intendimenti praticamente avversari alle istituzioni.

PROCESSO PER CONTRABBANDO.

La difesa dell'avv. Schiavi.

L'interruzione di alcuni giorni derivata da una causa di forza maggiore che è dispiaciuta a tutti noi, e che tutti siamo lieti di vedere cessata, ha tuttavia prodotto per me personalmente un utile effetto. Se avessi dovuto parlare quando ancora risuonavano in quest'aula le eloquenti ed energiche argomentazioni colle quali i miei egregi colleghi hanno trattato la difesa generale della causa, mi sarei trovato ad un pericoloso confronto. Oggi la mia parola potrà sembrarvi meno pedestre: potrà riannodare gli argomenti della speciale difesa di Giuseppe D'Agostini a quelli più generali che vi sono stati presentati in modo così splendido, e mi sarà dato sperare che la vostra attenzione mi segua benchè non sedotta dalle attrattive della forma.

Ma prima di entrare nel merito della causa, compio il gradito dovere di richiamare, come con gran cuore ricambio le cortesie parole che dagli egregi colleghi di altre città sono state rivolte a noi della curia locale. L'avvocatura nobilmente esercitata stringe i suoi cultori con vincoli di mutua, affettuosa e rispettosa simpatia; un alto ideale ci accomuna nei nostri sforzi, per quanto l'uno di noi ignori le fatiche dell'altro: onde quando il caso ci unisce a lavorare sopra uno stesso campo, ci sentiamo tosto fratelli, se anche non ci siamo mai conosciuti da prima. Nessuno apprezza tale sentimento meglio di voi, magistrati, ai quali parlo; poichè voi e noi siamo uniti da un comune intento, tutti lavoriamo perchè l'alto ministero della giustizia si compia, e con esso e per esso la legge abbia la più sicura osservanza.

La legge! ecco la nostra arma: e con quest'arma la difesa intende combattere e vincere.

Ricorrendo alla legge, e richiamando i fatti ripetuti a questa udienza, i miei colleghi hanno già dimostrato che l'accusa non ha fondamento, svolgendo i tre argomenti seguenti:

1. Non esiste associazione di contrabbandieri: anzi si hanno le prove del contrario.

2. Fuori della zona non si ha contrabbando. Questo reato riceve la sua vita dalla legge, che lo crea sotto certe determinate condizioni di tempo e di spazio: fuori da quei limiti la sua vita si spegne.

3. In ogni caso fu sempre ritenuto che fuori dalla zona il commercio fosse libero: tale opinione era comune a tutti i funzionari delle finanze, dal ministro all'ultima guardia: essa era l'opinione di tutto il paese; se oggi si interpreta la legge in modo diverso, non ne devono soffrire coloro che non hanno avuto altro torto da quello in fuori di confermare i loro atti all'opinione comune. L'errore di tutti fa diritto: *error communis facit jus*.

Queste verità già splendidamente dimostrate, bastano alla difesa anche di Giuseppe D'Agostini. Egli però ha una speciale difesa di fatto: ed io devo presentarla al Tribunale, anche per rappresentare allo speciale attacco che il P. M. ha diretto contro del mio cliente, quando ve lo ha presentato come uomo pericoloso per singolare astuzia. Se l'astuzia consiste nel trattare i propri affari senza violare la legge, non saprei perchè la giustizia se ne dovesse impensierire. La giustizia deve trattare ugualmente gli uomini semplici e gli avveduti: e noi invochiamo semplicemente giustizia.

L'accusa che si fa a Giuseppe D'Agostini è di aver preso parte ad un'associazione di contrabbandieri.

Qui il difensore si fa ad esporre i criteri del reato di associazione di malaffari, criteri che nel corso dell'udienza il P. M. aveva tentato di farsi esporre dal cav. De Strobel. Ma la luce che egli sperava dal testimonio d'accusa, non venne: il Tribunale mise lo sguardo sulla lanterna del P. M., il quale rimase al buio. Ma la luce viene dalla legge: e il difensore si fa a dimostrare come il codice penale, il decreto Scialoja del 1866, e lo stesso atto di citazione fanno consistere il reato di associazione di contrabbandieri nella organizzazione, nel concerto, nei patti e negli accordi stretti fra tre o più persone per distribuire fra loro l'opera illecita, e dividersene i lucri ed i danni.

Cita in appoggio sentenze autorevoli. Nulla di ciò è risultato a carico di D'Agostini; è risultato anzi che egli non conosceva alcuno degli altri imputati, salvo il Granzotto a cui vendette la merce, e il sig. Cozzi commissario nelle vendite, in confronto del quale il

P. M. ha ritirato la imputazione. La speculazione fatta dal D'Agostini è stata per suo esclusivo vantaggio: egli non ne ha fatto parte ad altri, nè gli altri hanno fatto parte a lui dei frutti del proprio commercio. Anzi D'Agostini ha venduto lo spirito durante i mesi corsi dall'aprile al novembre 1885: dal 25 novembre in poi egli non ne ha venduto nemmeno una goccia; eppure i testimoni d'accusa, col cav. De Strobel in testa, hanno assicurato che la supposta associazione avrebbe lavorato dal novembre al marzo, cioè dopo l'aumento della tassa, reso obbligatorio col 26 novembre mediante la legge detta di *catenaccio*. I supposti organizzatori della società criminosa, i fratelli Chiaruttini e il Del Mestre, si mettono in relazione col sig. Granzotto alla fine di ottobre e di novembre, vale a dire quando D'Agostini cessa dalle vendite.

Da tali argomenti il difensore ricava la conclusione essere escluso che Giuseppe D'Agostini abbia preso parte ad una qualsiasi associazione per compiere i propri affari: egli non ne aveva bisogno alcuno, perchè commerciante grossista, fornito di mezzi, era in caso di fare da sé, e di tenere per sé i guadagni del suo commercio.

Ma questo commercio aveva per oggetto una merce di contrabbando?

In altri termini se Giuseppe D'Agostini non è colpevole quale socio di una associazione di contrabbandieri, è reo di contrabbando commesso da solo?

Il difensore crede che questa subordinata imputazione, la quale non fu mossa dal P. M. contro alcuno degli imputati del primo gruppo, non potrebbe essere presa in esame nemmeno dal Tribunale, perchè non contenuta nell'atto di citazione. Le subordinate sono lecite quando il fatto costituente la imputazione rimanga, nelle sue linee principali, il medesimo. Nella causa presente l'atto di citazione non ha specificato alcun fatto di contrabbando: e nessuno ne è stato contestato al D'Agostini. Gli è stata contestata l'associazione, costituente reato a sé, senza alcun cenno relativo a speciali fatti di esecuzione del contrabbando. Di tali fatti neanche il P. M. ha potuto indicarne alcuno.

Ad ogni modo il difensore esamina anche la subordinata imputazione di contrabbando semplice: e comincia col chiedere dove si abbia la prova dell'*in genere* del reato: la prova cioè che quelle tali botti che D'Agostini ha venduto, contenessero spirito di contrabbando. Questa prova dev'essere data rigorosamente, e senza confonderla con quegli elementi di convinzione che valgono a dimostrare la parte presa da taluno nella consumazione del reato.

Altrimenti procedendo si rovescia lo edificio processuale: e si cade in equivoci pericolosi non agli imputati soltanto, ma alla giustizia. Il difensore analizza brevemente gli argomenti che il P. M. ha dedotto dalle lettere del sig. Granzotto, e che gli avv. Carati ha confutati. Egli insiste nel domandare che, prima di valutare certe frasi che hanno un significato palese, lecito e naturale, prima di volgerle a significare un concetto criminoso, sia provato che un reato è stato commesso. Ricorda che così appunto si deve fare anche in osservanza dell'art. 90 del Regolamento del 1862, per il quale nel verbale di contravvenzione si deve indicare la qualità e quantità della merce di contrabbando, e le circostanze di tempo e di luogo in cui il contrabbando ha avuta la sua consumazione. Nulla di tutto questo è stato fatto nei verbali esistenti in causa: nè dal P. M. nella istruttoria scritta o nella orale.

Il P. M. si è limitato ad invocare tre argomenti d'ordine generale, che si possono applicare a tutto il commercio dello spirito nel tempo di cui si tratta. Questi argomenti sono tali che applicandoli ai fatti risultanti nei riguardi di Giuseppe D'Agostini, escludono da lui qualunque colpa. Io spero anzi (esclama il difensore) che meglio considerati i fatti il P. M. nella replica che ci ha promessa, ritirerà la imputazione in confronto del mio cliente. (Cenni negativi da parte del P. M.) E perchè no? perchè la ragione non dovrebbe alla fine avere maggior forza della prevenzione? Perché la discussione non dovrebbe avere il suo legittimo effetto?

Il difensore esamina gli argomenti generali del P. M., il primo dei quali consiste nel dire, che non si ha la prova del daziato dello spirito commerciato dagli imputati. Non tocca a noi dare questa prova. Fuori della zona si ha la presunzione che la merce abbia pagato dogana. Se il P. M. intende dire il contrario, ne deve dare la prova: e non con sospetti d'indole generale, ma con

la dimostrazione applicata ad ogni botta dello spirito contrattato. Del resto Giuseppe D'Agostini ha provato il suo lecito acquisto colle fatture prodotte e colle testimonianze dei signori Pascuttini, Giusti e Della Mora. Con ciò egli ha fatto più di quanto era dover suo: e con ciò egli ha pure dimostrato che non lo riguarda nemmeno il secondo argomento del P. M., dedotto dal fatto che gli acquisti venissero fatti sulla pubblica piazza da sconosciuti, in luogo nel quale non si ha produzione di spirito.

Terzo argomento del P. M. è quello della supposta vilta del prezzo. Che il prezzo di L. 165 a 170 al quintale, prima del *catenaccio*, fosse un prezzo vile è un'affermazione affatto erronea: e lo dimostrerà un altro dei colleghi della difesa. Ma per Giuseppe D'Agostini basta osservare che nessun prezzo è stato concretato fra lui e il Granzotto. La solidità e la onestà di questo commerciante permetteva di trattare con lui il commercio, senza alcuna cautela sui prezzi, rimettendosi ad una liquidazione finale, da farsi sulle medie del tempo dell'avvenuto contratto. La liquidazione non è mai stata fatta; e il difensore ricorda una cartolina postale esistente in atti, è scritta nell'ottobre 1885 dal D'Agostini al Granzotto per dichiarargli che non accettava i prezzi da lui proposti, e che tuttavia gli spediva ugualmente lo spirito domandato. Il prezzo era reso tanto più incerto in quanto Granzotto domandava spirito a 94 gradi, e D'Agostini lo spediva dopo averlo *cristallizzato* o *dolcificato* riducendolo anche a gradi 89. Inoltre la restituzione delle botti vuote influiva pure sul calcolo dei prezzi. Dunque questo terzo argomento fiscale non solo non vale contro Giuseppe D'Agostini, ma anzi, per la ragione dei contrari, contribuisce a dimostrare che D'Agostini non commerciava di contrabbando col signor Granzotto.

D'Agostini si trova nella stessa condizione del Pascuttini, a beneficio del quale fu giustamente dichiarato non farsi luogo a procedere: uguaglianza di trattamento impone che altrettanto si faccia con lui.

Infatti quale parte ha avuto il D'Agostini nel supposto contrabbando? Ha egli cooperato al fatto della sua introduzione nel regno? o lo ha ricettato previo trattato ed intelligenza coi contrabbandieri? o lo ha ricettato senza precedente intelligenza? o è un acquirente che doveva conoscere la derivazione illecita della merce, e rifiutarla? Nessuno ce lo sa dire: e il P. M. meno di tutti! Eppure senza rispondere precisamente a quelle interrogazioni, non si può condannare! Questo è un mare di dubbi! esclama il difensore; ed è impossibile che l'accusa si conduca in porto.

Nè è vero che l'onesto commercio reclama punizioni contro gli odierni imputati. Il commercio onesto, chiede, al par di chiochessia, libertà e giustizia. Esso deplora che il Governo a suo tempo non invigilasse: che esso stesso mediante le ferrovie, si facesse complice nel trasporto delle botti di spirito di contrabbando, a tutto danno dei produttori nazionali: che così costringesse i commercianti onesti ad acquistare per liberare il mercato da una concorrenza che era fatale. Ma al lungo sonno dell'Amministrazione, è successo un improvviso risveglio; e ai danni cagionati da una manchevole vigilanza si vorrebbe ora riparare con una disordinata repressione, e lotta senza criteri, animata da una violenza che vorrebbe colpire a qualunque costo, senza vedere se le vittime sono colpevoli o no: colpire più per una soddisfazione propria, quasi per una vendetta, che non per far rispettare la legge.

Questa non è la giustizia calma e sicura; questo è isterismo finanziario! Ed è appunto nobilissimo ufficio della difesa, di resistere contro tali aberrazioni del sentimento della repressione penale: di richiamare la osservanza della legge processuale, e il rispetto al diritto comune. Se così non fosse, e se processo come questo potesse aver esito favorevole all'accusa, e violando tutte le norme indeclinabili a conseguire la certezza, avesse da portare ad una condanna, il commercio onesto avrebbe giusta ragione di esserne spaventato, e la giustizia gli farebbe terrore!

Nell'ultima parte della sua arringa il difensore critica la condotta del P. M. dalle citazioni fino alle conclusioni. Si è cominciato con una imputazione vaga, nella quale, senza concretare fatti, si sono comprese tutte le possibili ipotesi di reato: e si viene a conclusioni nelle quali il P. M. medesimo non sa

dire per qual ragione comprenda certi fatti, ed altri ne escluda: e quale sia la personale responsabilità di ciascuno, pago soltanto di colpirla solidalmente colla multa, senza ricordare che fondamento di ogni condanna è sempre quello della personale responsabilità.

Da questa mancanza di chiarezza nelle idee, il difensore deduce la riprova che veramente mancano nella causa le prove dei fatti che si possono attribuire agli imputati: e senza questa prova specifica e determinata non è possibile una condanna. Conchiude facendo ancora appello alla legge, la quale sarà applicata fermamente dal Tribunale senza preoccupazioni, in questo come in ogni altro processo, e con la legge alla mano egli non potrà che pronunciare una sentenza di non luogo a procedere in confronto di Giuseppe D'Agostini.

La difesa dell'avv. Billia.

Dopo breve esordio, l'avvocato Billia indica i quattro punti della difesa che egli svilupperà; e che sono:

I. Della ricettazione in genere e della ricettazione per contrabbando in specie.

II. Dell'indizio fiscale desunto dalla vilta dei prezzi.

III. Non vi è colpevolezza nel Molena.

IV. Non vi è colpevolezza nel Marussig Pietro.

Ricettazione è quella figura di reato per la quale si occultano le cose formanti parte del corpo di reato, sapendo che da un reato provengono. Può avverarsi la cosa previo un concerto fra chi il reato consuma e chi la cosa occultata — ed allora abbiamo la complicità nel reato per parte del ricettatore; può avverarsi senza il previo concerto, ed allora abbiamo la ricettazione semplice.

Nel caso de'suoi difesi, anche volendo nelle risultanze del processo vedere delle prove di reità; il concerto precedente alla consumazione del contrabbando resta escluso. Quindi non abbiamo complicità. Il Codice Penale dice chiaro all'art. 638: «Coloro che previo trattato o intelligenza cogli autori hanno ricettato le cose dal reato provenienti o quelle compiendo o infammettendosi per farle vendere; sono considerati come complici del medesimo reato». Dunque la legge, e sta bene, li allineava ai complici.

Ma se non c'è il previo trattato, la previa intelligenza, ecco l'articolo 639 il quale dice che essi sono colpevoli di un reato sui generis, per importanza e per sanzione punitiva molto al di sotto.

E l'articolo 640 infine accenna a quelli che fossero comunque entrati in possesso di cose provenienti da reato, non solo senza previo trattato, ecc., ma in buona fede; e nei quali fosse dopo surto il sospetto o venuta la convinzione della provenienza illegittima di quelle cose; e per questi non v'è che trasgressione alla legge di sicurezza.

Abbiamo quindi un ordine discendente: agenti principali di un reato — complici — ricettatori senza previo trattato; e come non si può elevare il complice alla responsabilità dell'agente principale, così neanche il ricettatore alla triste dignità di complice.

Questi principi si desumono dalle nostre leggi d'indole generale; a questi principi ha forse derogato la legge speciale sul contrabbando?

No.

Autori del contrabbando sono coloro che valicano la frontiera. Gli articoli 65 e 66, 73 e 74 parlano delle contravvenzioni assimilate al contrabbando, e contemplano varie ipotesi dove però non si accenna ai ricettatori, e spiegano le pene da infliggersi: in quegli articoli è detto che ai ricettatori spettano le stesse pene che agli autori.

L'articolo 80 parla delle pene poi complici, puniti con una multa di lire 10 a lire 500. Ma chi sono i complici nel contrabbando? Questo regolamento non li specifica. Ma voi mi insegnate che dove una legge speciale non introduce varianti, debbesi ricorrere alle leggi d'ordine generale. Anche questo è molto chiaro.

E forse il decreto luogotenenziale del 1866 che abbia potuto modificare quanto la legge del 1862 stabiliva?

No: per quanto questo decreto abbia il carattere di una legge statutaria provvisoria, non viola la legge del 1862.

Quando fu emanato questo decreto? Alla vigilia della guerra, quando anzi già il cannone romoreggiava ai confini della Lombardia e del Veneto. Due interessi avevano di mira: incorporare nell'esercito le guardie doganali, come furono infatti incorporate e si distinsero per molti atti di valore; e che non si

fosse, approfittando dello sguernimento ai confini, contrabbandato. E per questi due grandi interessi che fu escogitato quel lungotenenziale decreto: è, ripeto, una legge provvisoria. Pur troppo quella legge stataria ha durato venti o più anni e dura tuttavia. Ma non per questo dovete dimenticare il momento nel quale è sorta.

In questa legge noi vediamo che si tratta di creare nuovi reati, nuove categorie di reati. L'articolo primo parla della associazione in contrabbando e stabilisce pene afflittive, corporali: anche se il contrabbando non venisse perpetrato, il semplice fatto dell'associarsi per compierlo è reato e il decreto fissa le pene. L'associazione è dunque un reato a sé, — che può sussistere anche indipendentemente dall'aver o meno gli imputati esercitato contrabbando, dall'essersi anzi comunque verificato del contrabbando.

Nell'articolo secondo si fissano della pena — non si creano nuove figure di reato. Questo invece si fa coll'articolo terzo, dove si giudicano delle qualifiche tutto affatto speciali: il contrabbando in unione, il contrabbando armato mano, con falsificazione di bollette ecc. — Gli articoli consecutivi non creano nulla, danno solo dei chiarimenti.

Quali sono gli agenti principali in reato per contrabbando? — Lo abbiamo veduto; chi valica la frontiera, con merce soggetta a dazio, defraudando la finanza; e poi vengono le qualifiche sopra accennate del contrabbando esercitato in unione, armato mano, ecc. Il fornitore d'armi per effettuare il contrabbando è anche agguagliato all'agente principale.

E chi sono i complici? — Gli assicuratori della merce da contrabbandarsi, coloro che previo trattato ricettano o nascondono gli oggetti contrabbandati... Il ricettatore dunque non è complici in quanto a perché sia ricettatore — ma per il previo trattato. E voi, signori del Tribunale, m'insegnate, che le leggi penali non possono essere estese oltre i casi da esse contemplati: non possiamo qui procedere per equipollenze, per analogia: chi la legge dice complici, sono complici, chi la legge non considera come tali, non lo sono. Ora, come tre cose disuguali fra di loro non possono essere uguali ad una terza; così i ricettatori senza previo concerto saranno cosa del diavolo si vuole, ma non complici. — Anche questo mi sembra molto chiaro.

Ma c'è dell'altro.

Avete osservato come la legge comune, nel definire i termini della ricettazione stabilisce, questo reato poter avvenire: occultando, comperando, inframmettendoli per far vendere... La legge speciale tace della seconda maniera di comperare. Cosa ne dovete concludere? Che il legislatore ha voluto lasciarla fuori. E questo si spiega, perché la legge sul contrabbando aveva lo scopo di salvaguardare gli interessi della finanza, dall'altro canto non voleva inceppare la libertà del commercio. E se avesse stabilito che vi fosse reato di ricettazione anche comperando merci di contrabbando; avrebbe potuto derivarne una serie di ricettazioni — tante, quanti fossero i successivi acquirenti della merce; finché gli acquirenti di seconda, di terza, di quarta mano ecc., dovevano anch'essi imputarsi di reato, quali complici, quali autori...

E se il Pubblico Ministero incolpa il Molena, il Marussig di ricettazione, senza previo trattato, non per essersi infraposti per farla vendere, ma per averla comperata per uso del proprio commercio; dico, che il Pubblico Ministero ha distrutto colle sue stesse parole l'imputazione; e quando S. E. il Ministro Magliani, nella seduta del 26 maggio 1885, all'avvocato Capeller diceva che per ricettatori che comprano merce di contrabbando non hanno sanzione punitiva, egli aveva ragione perché asseriva ciò che sta nella legge.

E passo al secondo asserto. Il principale, il più poderoso indizio donde il P. M. arguisce che i miei difesi ed in genere tutti gli imputati commerciavano spirito di contrabbando, lo desume dai prezzi.

Esaminiamo. Dissi già che la ricettazione presuppone due fatti: un reato consumato, perfetto, ad opera di terzi, di altri cioè che non sieno i ricettatori; poi la ricettazione allo scopo malvagio di occultare la cosa. Occorre dunque sia constatato che il contrabbando era avvenuto, che la merce comperata dal Marussig e dal Molena proveniva da contrabbando.

Dato e supposto, per inconcussa ipotesi, che si possa procedere in contrabbando per una merce scoperta fuori della zona e non continuamente perseguita; bisogna pure che questa merce venga sequestrata, bisogna pure adunque, che questa merce esista. Ma quando più la merce non esiste e sono passati tre, sei mesi, un anno; quando in virtù di successive trasformazioni, quella merce è passata per meanti più lontani della industria trasformatrice; o che mi parlate voi di contrabbando?

E cita sentenza della Corte di Cassazione di Roma del 18 febbraio 1885 e

della Corte d'Appello di Venezia del 14 dicembre stesso anno, che stabiliscono la persecuzione di una merce per contrabbando non potersi estendere mai financo dopo consumata la merce.

Il P. M. si è valso di tre argomenti per provare che si trattava di merce contrabbandata. Disse: — Guardate, ho qui un certificato della Dogana di Udine dal quale risulta che dal novembre '85 al febbraio '86 alcool non fu sdoganato né a nome del Chiaruttini, né a quello dei Danelon e né a quello del Marussig. Dunque, lo spirito da voi incassato provenne dall'estero, senza pagamento di dazio; dunque era spirito di contrabbando. — Ma chi dice a voi che quello spirito non fosse stato daziato da altre dogane? o non provenisse da fabbriche nazionali? o non fosse stato daziato in altra epoca? Bastano queste semplici domande a mettere in evidenza l'innanità della vostra prova.

Il P. M., all'ultima ora, venne avanti con altri prospetti: gli uni, sempre della Dogana di Udine, per dimostrare che dal novembre '85 al febbraio '86 non pervennero dall'Austria, col tramite delle nostre dogane, che insignificanti quantità di spirito, e si ebbero insignificanti introiti: sta bene; gli altri per dimostrare che nel periodo corrispondente di tempo successivo, e cioè dal novembre '86 al febbraio '87 si introdussero rilevanti quantità con rilevanti introiti. Pare che questi prospetti abbiano nella mente del P. M. questa forza: se tanta quantità s'introdusse da Pontebba e Cormons contro una quantità immensamente minore nello stesso periodo di tempo, non è possibile altrimenti spiegare il fatto se non pensando al contrabbando.

Sono ragionamenti vaghi e indeterminate.

Finalmente, il P. M. viene a indurre che si trattava di contrabbando dai prezzi: lo spirito, prima della legge sul catenaccio doveva costare lire 178, dopo, lire 230 a 235.

Riconosco che l'indizio desunto dalla viltà dei prezzi è uno fra i più poderosi: ma a patto che i dati sieno esatti, i calcoli precisi — mentre quelli del P. M. sono fallati. Aggiungere al prezzo di prima l'importo della tassa, ma lo perdoni: è un procedere leggermente, ignorando la legge economica, disconoscendo l'influenza di un fatto economico si grave com'è l'aumento della tassa.

L'avvocato Billia cita a questo punto dati e documenti ufficiali — ben più attendibili, dice, che i calcoli del P. M. Da questi risulta che s'introdussero quintali di spirito negli anni: 1879, 30000; 1880, 119000; 1881, 53600; 1882, 73000; 1883, 137000. Rileva i salti notabilissimi del 1880 e 1883, causati dalla speculazione che si provvedeva in gran quantità prima degli aumenti della tassa. Dunque cosa valgono gli argomenti del P. M., i suoi prospetti? Cosa provano?

Nel 1884 lo Stato incassò 20 800 000 lire per lo spirito, vale a dire che furono regolarmente daziati 20 800 ettolitri; nel 1885, incassò 40 984.172 lire, quasi il doppio. Questo aumento doveva influire nell'anno successivo. Si aveva una provvista di spirito per nove mesi circa; se per nove mesi non si fosse introdotta neanche una goccia di spirito e neppure fabbricato ne, avevamo già abbastanza per i nostri bisogni. Questi rilievi, desunti da documenti ufficiali, fra cui l'Esposizione finanziaria dell'on. Magliani, distruggono i calcoli preadmittici del P. M.

Così l'avv. viene a dimostrare fallati i calcoli relativi al prezzo, ricavandone le prove degli atti della Commissione d'inchiesta per la modificazione alla tariffa doganale — che valgono qualche cosa più d'un rapporto della Camera di Commercio di Udine, con rispetto parlando.

L'alcool estero a 94° si quotava a Torino l. 135 l'ettolitro, daziato e tutto, prima della legge sul catenaccio. Nel 1885 il prezzo medio dell'alcool a 95° era di lire 137 dazio compreso e fusto gratis. Valeva 136 all'ettolitro posto a Milano, Torino, Messina, dovunque: il che porta l. 166 50 per quintale — prezzo legittimo, constatato con documenti ufficiali. E dopo l'applicazione del catenaccio, su queste basi, valeva l. 211 a 212 il quintale. Ma non subito. Il nostro concittadino Bonaldo Stringher, segretario di quella Commissione d'inchiesta, dimostrava che subito dopo la legge del catenaccio i prezzi non potevano superare quelli di prima e financo dovevano mantenersi inferiori, sotto pena negli incettatori di conservare per lungo tempo infruttifero un capitale ingente. Al primo maggio l'equilibrio non era pienamente ristabilito e c'era una differenza di lire dieci fra il prezzo che avrebbe ottenuto il Pubblico Ministero coi suoi calcoli, aggiungendo cioè al costo di fabbrica l'importo della tassa. Ed incalza la dimostrazione citando altri dati che desume ancora da documenti ufficiali e fin degli atti del processo.

Ricorda vendita di spirito compiuta a l. 192, 199, 204 ecc. al quintale. Enrico Castiglione ne offriva a 190 quanto se ne voleva: e voi imputerete a costoro un reato per avere acquistato a 205 e 210?

Che più? I sette ettolitri di spirito sequestrati al Granzotto e mandati alla Dogana di Udine, dopo due esperimenti d'asta andati deserti, al terzo furono acquistati dal sig. De Gloria a lire 17 35 l'ettolitro, il che importa l. 192 al quint. E l'acquisto avveniva nel luglio 1886 — quando già si doveva avere realizzato nei prezzi tutto l'aumento della tassa, poi quasi esaurimento delle provviste anteriori all'aumento.

Ma se la viltà dei prezzi costituisce indizio di reato; lo denunciò voi P. M. e il giudice inquirente e il magazziniere e tutti che avete, con tanta solennità di rito, procurata questa vendita ad un prezzo ben inferiore di quelli che gli odierni imputati praticarono!

Con questo, l'udienza è levata.

Udienza antimeridiana del 28 Giugno.

L'avv. Billia ha la parola per proseguire la sua arringa. Riassume in brevi parole le conclusioni del discorso precedente circa ai criteri della ricettazione in materia di contrabbando, e sulla insussistenza dell'indizio fiscale dedotto dalla viltà dei prezzi occorsi nelle seguite contrattazioni.

Passa indi a svolgere il terzo punto della difesa concernente la piena irresponsabilità di Antonio Molena da Conegliano. Uno ad uno richiama e combatte gli argomenti dell'accusa.

Così, circa al contegno del Molena ed ai termini del contratto concluso coi fratelli Chiaruttini, osserva il sistema contraddittorio dell'accusa, perché mentre a Marussig e ad altri si fa carico di essersi recati personalmente a Codroipo, al Molena a si rimprovera invece di non essersi mosso da Conegliano e di non averli portati in quel così detto centro d'infezione. Al Molena non importava e non poteva importare che lo spirito acquistato dai Chiaruttini ed annunziato con fatture intestate da Strassoldo, gli venisse invece spedito da Codroipo o da casa del diavolo. Qualunque fosse il luogo di materiale provenienza, la garanzia del Molena stava nel contratto che lo spirito, di una gradazione precisata, doveva essergli consegnato franco di spesa alla stazione di Conegliano.

È indifferente che nei bollettini di spedizione figurassero come mittenti o il Mantovani, o il Ferro Giovanni, o il Cimaglioli, che si dissero prima altrettanti contrabbandieri, ma a favore dei quali lo stesso P. M. ritirò l'accusa; in quanto che tutti tre i capi di stazione uditi come testimoni confessarono che mittente poteva figurare chiunque, magari un facchino del proprietario della merce spedita.

Né si può far rimprovero al Molena di non aver conosciuto la vita, morte e miracoli, dei Chiaruttini e dei mittenti, se un'inchiesta minuziosa ha avuto bisogno del concorso di tutte le autorità politiche e finanziarie, per venir dopo alcuni mesi a stabilire che i Chiaruttini facevano il contrabbando, e gli altri vi cooperassero. Come volete, esclama il difensore, che un cittadino, a 100 e più chilometri di distanza dalla frontiera, senza l'aiuto di autorità potesse da solo indovinare nel dicembre 1885 quello che voi dite di avere saputo nel 3 maggio 1886, dopo una minuta inchiesta amministrativa?

Né al Molena poteva far ombra la spedizione da quel centro infetto che si chiama Codroipo. Altri negozianti, l'Ellero Giuseppe per esempio, in perfetta identità di rapporti, ricevettero senza sospetto nel 7 ottobre 1885 delle botti di spirito contrattate coi Chiaruttini, e speditogli da Sicile. Eppure contro Ellero non si è proceduto, ed è stato qui chiamato come testimone.

Rimprovera al P. M. di generalizzare i fatti singoli rappresentandoli come fatti ripetuti e costanti. È vero che sulle 13 botti ricevute, per due soltanto il venditore indicava nella fattura di ignorare le tare, ma indicava il peso lordo. Ed è facile spiegarlo, perché i Chiaruttini spedivano la merce da Codroipo, e compilavano la fattura da Strassoldo. Che a Codroipo ne vendessero dell'alcool risulta dalla loro offerta, ciò che doveva rassicurare il Molena intorno al luogo di spedizione. Non si contrattano forse anche le merci viaggianti? Ad ogni modo, se è lecito rimettersi ad altri per la determinazione dei prezzi, non si potrà forse rimettere la constatazione delle tare? E poi non c'era bisogno di nulla; perché dato il peso lordo, è la legge, è il regolamento che suggerisce come si abbia a ridurre al netto colle tare legali. Le tare legali sono obbligatorie quando siano ignote o non altrimenti determinabili le tare effettive o reali. Così ha fatto Strobel in tutte le sue denunce o contravvenzioni, dal peso lordo ha ricavato il peso dell'alcool al netto per la procedura presente.

Sui prezzi nulla vuole aggiungere a quanto disse ieri. L'accusa ammette la possibilità di uno, due, tre stocchi, vale a dire di viltà forzate a prezzi alquanto inferiori ai prezzi correnti. Il difensore si accontenta di due soltanto, perché due sono gli affari che Molena concludeva, l'uno coi Chiaruttini, l'altro col Danelon a prezzi poco, si poco più corrispondenti a quelli di comune mercato.

Nota che non può parlarsi di ricettazione per questi unici affari, che rap-

presentano il consumo di appena un mese del commercio Marchetti, perché la ricettazione dolosa che si vuole stabilita coi fratelli Chiaruttini nel contratto 12 dicembre 1885 era anteriore al tempo in cui lo spirito passò la frontiera, e la ricettazione esige di natura sua che il contrabbando sia preceduto. Non si può parlare di ricettazione per l'acquisto delle due botti Danelon, perché i Danelon medesimi sono imputati come ricettatori, e non si dà ricettazione di ricettazione, come complicità non partorisce complicità.

Esponde poi il rovescio della medaglia. Molena non acquistò spirito appena i suoi due contratti sono esauriti. Non ha avuto e non ha misteri: fin dalle prime dichiarò da chi aveva comprato, a quali condizioni; offese tutti i documenti, lettere e fatture; esibì i suoi registri ed in essi si trovò il tutto regolarmente registrato. Chi è in mala fede non si comporta così. Egli mai si è recato a Codroipo, mai è venuto in Friuli. Trattò con persone negozianti, che avevano fatture stampate, banchieri per cassieri. Molena è stipendiato, non è comparsa nell'azienda da lui gestita; non può esserlo perché un registro lo esclude, lo escludono le testimonianze, lo rende impossibile la condizione di minorità dei proprietari della ditta Antonio Marchetti. L'onorabilità sua fu qui solennemente affermata; la mancanza d'interesse, questa molla la più potente delle umane azioni, dilegnano qualunque ombra di dubbio, per cui attende dalla lealtà del Pubblico Ministero che, in replica, ritiri l'accusa per Molena. Se non la ritira lui, gliela farà ritirare il Tribunale.

Passa alla difesa di Pietro Marussig. È impossibile di seguire il difensore nella fuga delle sue vivaci e incalzanti argomentazioni, che alla volte si elevano a veri brani di improvvisata eloquenza. E vi si accalora ingenerando un vero senso di convulsione negli uditori, e qualche scossa non dissimulata nel rappresentante della legge.

Dichiara di erigersi a difensore della libertà di tutti i cittadini, perché nella persona del Marussig tutti sono offesi, o ciò che è accaduto a lui per alcuni acquisti fuori zona, può domani accadere a chiunque. Ma anziché in rilievo che gli acquirenti fuori zona, nulla ostante la proclamata libertà di commercio, sarebbero posti in condizione peggiore di quelli residenti entro la zona di vigilanza, perché questi ultimi, obbligati a provvedersi della bolla di circolazione, stanno al coperto; mentre i primi, che sono per legge esonerati da bolla di circolazione, trovansi esposti ai capricci di una investigazione tardiva, mesi ed anni dopo conclusa l'affare e consumata la merce.

Fa un quadro fedele delle risultanze della causa sul contegno delle autorità doganali, dell'intendenza, del Ministero; sulla inerzia serbata, anzi sulle istruzioni verbali, sulle circolari, sui rapporti spediti al Ministero o venuti dal Ministero, che valevano ad illudere la generale convinzione che fuori zona, e senza l'apprensione della merce non si potesse procedere per contrabbando. Questo costituiva il suggello migliore della buona fede; questo dispensava dal fare indagini sulla provenienza dell'alcool. Come? esclama il difensore; a Codroipo si contratta lo spirito in piazza come la biada, scienti e veggenti le autorità; lo si conduce di pieno giorno con carri alla stazione; di là si spedisce per ferrovia senza misteri, in presenza delle guardie doganali; coloro che hanno l'ufficio di prevenire e reprimere il contrabbando, colla parola, coi rapporti scritti, col contegno d'uomini hanno la convinzione salda ed incommutabile della licità; e volete rimproverare ai cittadini di avere una convinzione eguale? Come qualificare di mala fede colui che si uniforma alle vedute, alle opinioni, alla pratica costante di coloro che sono proposti a custodi, esecutori e vindici della legge doganale? E dopo che si è lasciato radicare questa abitudine, a sei, a nove, e sedici mesi di distanza si può insorgere per ricostruire contravvenzioni?

Si è forse voluto accumulare la materia, per colpire più tardi, approfittando dell'imbarazzo nostro di fornire giustificazioni? Non dirà una parola dura; non dirà che ci fu sorpresa, che ci fu agguato; ma se sorpresa ed agguato non furono, è però qualche cosa che molto si avvicina. Si faccia di tuttata Italia una zona sola di vigilanza; si abbia il coraggio di dirlo; allora almeno la buona fede potrà escludersi per l'avvenire, ma si subisca la condizione di cose creata colla tolleranza passata.

Rileva che, allargata la zona, d'ordine del ministero, tutto lo spirito esistente in Codroipo fu coperto con bolla di circolazione; se il Marussig l'avesse custodito, avrebbe veduto legittimarsi la sua merce; e lo si condannerebbe perché, quando la zona era libera, egli, o meglio la sua ditta, ne ha disposto per l'interno? Repugna che per un affare concluso nell'interesse sociale, due soci siano dimessi dall'accusa, e la si mantenga per uno solo dei soci, che da quell'affare ha ritratto semplicemente la sua parte di utile o di danno.

Combato gli argomenti del P. M. sui

fatti posteriori. Appunto perché posteriori essi sono inutilizzabili, giacché la scienza del ricettatore, la sua mala fede, debbe verificarsi al momento della ricettazione. Del resto gli addetti che si fanno non sono che un cumulo di fantasmi e di errori. Così il sospetto che Marussig per tre giorni lasciasse presso Agnola nove botti di spirito, onde nel frattempo aver agio di provvedere una stanza presso il Ceschini di Pordenone, è per lo meno un equivoco. Le nove botti di cui si parla furono spedite al Ceschini nel 23 febbraio 1886, mentre da un mese prima e precisamente dal 23 gennaio si aveva colà dalla ditta Marussig lo spirito. E in mancanza esiste la prova documentata, consistente dall'inchiesta di tali date.

Disconosce il P. M. la facoltà di asserire fatti, e su di essi richiamare l'attenzione, quando questi fatti non emergono in modo alcuno all'udienza. Se l'accusa voleva prevalersi di quanto estragiudizialmente avrebbe detto il Costantini, doveva indurlo come testimone: allora la difesa, ad armi eguali, avrebbe potuto combattere con altre prove quelle pretese asserzioni. La pubblicità dell'udienza non si fa per ischerzo. E il difensore ricorda di essere stato anche lui magistrato sotto la guida del comm. Angelo Dal Sasso, Presidente di sezione d'Appello e del comm. Carlo conte Rinaldi Procuratore Generale in quiescenza. Fa un parallelo fra il modo di amministrare la giustizia, e lamenta i tempi (sotto questo rapporto) mutati. Con accento animato evoca delle memorie ignorate ed onorate di frivola fierezza, e con toccante apostrofe manda ai suoi maestri un saluto reverente. Non tutto però, aggiunge, non tutti sono mutati. Confida nel Presidente che viene dal forte Piemonte, dove l'indipendenza della magistratura è una tradizione costante; confida in quel giudice che prese il suo posto, quando il difensore abbandonava volontario la carriera giudiziaria; confida nell'altro giudice che dagli atti risultò come richiesto di ammonire per contrabbando due degli attuali giudicabili, in pendenza di causa, sentì in se stesso forza bastante per non piegarsi all'ingiustizia esigenza della questura.

Riassume gli argomenti racimolati dall'accusa contro il Marussig, e li dimostra inani nel loro complesso ed isolatamente. Vi contrappone di altri. Non è possibile che una ditta che consuma 1400 quintali in nove mesi pagando di gabella oltre 160,000 lire, si macchiasse di frode per ricettazione di 54 miserevoli quintali al lordo, pagandoli ad un prezzo eguale a quello per cui si poteva acquistare allora alcool sdoganato. L'interesse limitato del Marussig nell'affare, le informazioni sul conto suo resistono ad una accusa di frode, che a lui non avrebbe nemmeno particolarmente profitto. Non è indizio di mala fede la completa registrazione di quei acquisti nei libri commerciali della ditta, senza misteri, senza reticenze: non è indizio di mala fede il personale intervento, la pubblicità delle contraddizioni, di pieno giorno, in mezzo all'abitato del paese, senza esitanze, senza riguardi: non è indizio di mala fede l'aver fatto il deposito in un pubblico esercizio, presso un negoziante che aveva con la ditta tanti doveri e tante obbligazioni, e che è dimostrato si prestasse per la ditta in tante occorrenze, come il carteggio squattrato e l'inchiesta dimostrano: non è indizio di mala fede l'aver assicurato la merce in Pordenone, non il nome del Ceschini, ma al nome della ditta di cui il Marussig era socio, e il contratto esiste in atti. Chiude senza perorazioni domandando giustizia vera, giustizia giusta, non giustizia finanziaria.

Cronaca della luce elettrica.

La Giunta Municipale di Milano, vista il crescente favore del pubblico per la illuminazione elettrica, ha preso la determinazione di estenderla anche ai Giardini pubblici.

Oltre a Montemerlo, al Chiosco russo e vicino alla cascata dei bastioni, saranno collocati dei fari e lampade elettriche alla fontana, dinanzi al Museo e sui principali viali che attraversano questi punti.

Non occorre dirlo che di questo impianto venne incaricata la Società Edison, la quale ha già esteso la sua rete di distribuzione della corrente elettrica lungo tutte le principali vie della città, e sta ora studiando il progetto di una nuova officina elettrica, in aggiunta a quella di Santa Redegonda, che funziona presentemente a pieno e non potrebbe prestarsi ad ulteriori ingrandimenti.

Questa Società ha ultimamente adottato un nuovo misuratore dell'energia elettrica, il quale precisando il consumo faciliterà grandemente l'introduzione della luce elettrica in molti nuovi esercizi e luoghi privati.

Avvertenza.

Volgendo al termine il secondo trimestre, si avvisano i nostri gentili Soci di Città che furono consegnate all'Esattore le bollette di pagamento, secondo la consuetudine d'ogni anno.

CRO
PROV

ELEZIONI A

Per la elezione
niale siamo tu
el cav. Ottavio
Parlamento e
niale.
Vi sarà lotta
li, ma fin ora
ronostico, non
ncerto, sebbene
ogo la domenica

GRAVISS

Una cartolina
essere avvenuto
a gravissimo
ndarono distrug
teriori notizie.

ANNEC

La sera del 2
nacco Lucia
alla madre Eli
brente Venzon
la abitazione,
to nelle acque

Una gita

La ricerca

L'altra matti
non, il quale s
metri sopra
fesso che stes
go di conosce
rinveniva, con
on fosse.
Ebbene, la sa
quantunque v
si, fosse non
ural un'oretta
sorge su qu
a un ragazzo,
eguali l'estrem
A prima vista
zio che mi po
questo mino
azzo che mi pr
si fermò e c
si fermò e c
no; e mi rec
tamente form
ai anch'io a
ne estrassi al
Tralascio lo
ico che se fos
importanza;
ebbe rimasta
ntavia è bello
candovi dei l
qualche risul
Aggiungo un
mentecava: c
onte attraverso
per le fald
uona a bersi
proporzione di
la altra loca
i Barci, pure
mi addietro v
nti, nel disce
er ridarlo a p
non fosse, co
auto qu'inv
a innalzato lo

Preclita

Un povero v
eppa d'anni 7
cala a pioli
el quale vole
recipiti dall'
ortando tali c
el sabato mat

Storza, presi
ordenone, è t

Una b

L'insegname
scuola norm
sone, viene i
ornelia Poles
logi pel mod
zioni e pel b
ano.

Anno

lire 3

Trime

lire 3

CRONACA PROVINCIALE

ELEZIONI AMMINISTRATIVE.

Tricesimo, 29 giugno.
Per la elezione del Consigliere Provinciale siamo tutti d'accordo sul nome del cav. Ottavio Faccini, già Deputato al Parlamento e più volte deputato provinciale. Vi sarà lotta per i Consiglieri Comunali, ma fin ora non si può fare alcun pronostico, non essendo avvenuto alcun concorso, sebbene le elezioni abbiano luogo la domenica prossima.

Un Eletto.

GRAVISSIMO INCENDIO.

Una cartolina da Maniago ci narra essere avvenuto ieri mattina, a Fanna, un gravissimo incendio. Sette case andarono distrutte. Ci si promettono ulteriori notizie.

ANNEGAMENTO.

Camona, 28 giugno.

La sera del 25 la fanciulletta Martiracci Lucia d'anni 6, allontanatasi dalla madre Elisabetta, che scorre vicino alla abitazione, sopra un trave; precipitò nelle acque ed annegò.

Una gita in montagna alla ricerca di carbon fossile.

L'altra mattina salì il monte Cereone, il quale si eleva qualche centinaio di metri sopra il livello del lago di Resia che stendesi al suo piede, cunco di conoscere se veramente colà si rinveniva, come mi dicevano, del carbon fossile.

Ebbene, la salita non fu tanto cattiva, quantunque il sentiero pel quale mi misi, fosse non poco ripido e scosceso; pur un'oretta a pervenire allo stavolo che sorge su quella cima; da lì, guidato da un ragazzo, in pochi minuti mi guadagnai l'estremità.

A prima vista non scorsi alcun indizio che mi potesse rivelare la presenza di questo minerale; se non che, il ragazzo che mi precedeva di qualche passo, si fermò e cercava tra quei ciottoli quella rocce onirica ingombrò il terreno; e mi recò alcuni pezzetti di carbon fossile quasi più e quasi meno perfettamente formato. In seguito cominciai anch'io a scavare col mio bastone e ne estrassi altri pezzetti; ma nulla più. Tralascio la ipotesi e supposizioni, e dico che se fosse stata qualche miniera d'importanza, probabilmente non sarebbe rimasta così a lungo inesplorata; tuttavia è bello sapere che forse, praticando dei lavori, potrebbe ottenersi qualche risultato.

Aggiungo un'altra circostanza che mi ammetteva: cioè che nello scendere il sentiero attraverso un ruscello che scorre per le falde, la cui acqua non è mossa a bersi a motivo di una minima proporzione di rame che contiene.

In altra località poi denominata Val di Bais, pure nelle adiacenze di Alessio, ho addietro un certo Osvaldo Steffanutti, nel dissodare un pezzo di terreno per ridurre a prato, vi trovò del carbon fossile, così ch'ebbe di che bruciare tutto quell'inverno: ora su quel posto ha innalzato lo stavolo.

Preelittato da un albero.

Pordenone, 28 giugno.

Un povero vecchino, certo Marius Giuseppe d'anni 74, salendo venerdì una scala a pioli appoggiata ad un salice, del quale voleva alcuni rami tagliare; precipitò dall'altezza di due metri, riportando tali contusioni e fratture che del sabato mattina morì.

Trasloco.

Sforza, presidente del Tribunale di Pordenone, è tramutato a Belluno.

Una brava maestra.

L'insegnamento di Baccicoltura presso la scuola normale di San Pietro al Natisone, viene impartito dalla signorina Ornella Polessio, ed a lei si devono gli ottimi risultati pratici osservati nelle lezioni e nei buoni frutti che ne derivano.

CRONACA CITTADINA

Bollettino Meteorologico.

Stazione di Udine — R. Istituto Tecnico.

Martedì 28-6-87 ore 9 ant. ore 3 p. ore 9 s.

Barometro ridotto a 10° alto metri 116.10 sul livello del mare	750.7	748.9	740.9
Umidità relativa	35	29	67
Stato del cielo	miato	sereno	piov.
Acqua cadente	SW	NE	SE
Vento (direzione)	11	4	5
Vento (velocità chi)	23.2	27.9	20.3
Termom. centigrado			

Temperatura massima 29.2 minima 18.0

Giorno 29, ore 9 ant. Barometro 751.3 — umidità relativa 71 vento direzione S velocità k. 9 — Temperatura 16.6 — stato del cielo piovoso — minima esterna nella notte 28-29: 14.0.

Telegramma Meteorico

dell'Ufficio Centrale di Roma ricevuto alle ore 5. pom. del 28 giugno 1887.

In Europa pressione elevata ad occidente, piuttosto livellata al centro ed al sud; Irlanda settentrionale 771, Haparand 756. In Italia nelle 24 ore barometro leggermente salito. Temperature al pioggia generalmente leggere. Temperatura al quanto diminuita; stamani cielo nuvoloso al centro; què è la notte; venti generalmente deboli specialmente settentrionali. Barometro poco discosto 762. Mare calmo.

Tempo probabile: Venti deboli vari; cielo vario con qualche pioggia o temporale.

Dall'Osservatorio Meteorico di Udine.

La Commissione

per l'illuminazione della città ieri sera tenne seduta coll'intervento del Comitato cittadino per l'illuminazione a luce elettrica. Gli studi adunque procedono alacremente.

Accademia di Udine.

I soci sono invitati all'adunanza che l'accademia terrà il venerdì 1.º Luglio alle ore 8 1/2 pom. per occuparsi del seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni della Presidenza.
2. Lettura del s. o. Dott. A. Measso sull'argomento, « Il pane quotidiano a Udine nel 1500, note d'Arch. »
3. Resoconto economico per l'anno 1886.
4. Nomina di due Soci ordinari.
5. Proposta di un Socio ordinario, e nomina di Soci corrispondenti.
6. Elezione delle cariche per triennio 1887-88 1889-90.

Il processo per contrabbando ci ruba oggi tanto spazio, che dobbiamo rimandare a domani diverse cose già composte.

A domani anche le difese, in quel processo, degli avvocati Monti e D'Agostini, coi vivacissimi incidenti da esse provocati.

Processo rinviato.

Il processo per contrabbando contro Pravisano Valentino di Gervasutta (Udine) fu rinviato a tempo indeterminato.

371 e non 37

Simonecigh Antonio di Canebola (Cividale) fu condannato per contrabbando a L. 371 di multa e non 37 come per errore si disse ieri.

Banca di Udine.

A datare dal 1.º Luglio p. v. è pagabile la Cedola primo semestre 1887 sulle Azioni Banca di Udine sia alla Sede della Banca stessa che presso il suo Esercizio Cambio Valute.

La Direzione

Teatro Minerva.

Anche ieri a sera i tori destarono la generale meraviglia per il modo singolare e perfetto con il quale furono domati, e come senza alcuna difficoltà eseguivano i molti e difficili esercizi ai quali li educò tanto bene il loro domatore sig. I. E. Rueger.

La famiglia Nagels si presentò con un nuovo esercizio « La scala d'equilibrio », e in questo difficilissimo lavoro, come nei sorprendenti « Giuochi Icariani », i bravi giovanotti diedero novella prova della loro valentia giunastica ed equilibrata.

La sig. Paulina sul filo-farò si fece applaudire per la sicurezza d'equilibrio e con esercizi uno più difficile dell'altro si meritò la generale approvazione.

Venne presentato dalla signora Bolz lo stallone Zarif, bravo cavallo saltatore: e furono fe teggianti assai il bravo cavallerizzo Hadevir per la sicurezza del salto mortale, il sig. Benno per le scene grottesche che il bravo Bosolasso poi suoi sorprendenti esercizi d'alta ginnastica, Mister Antony il sorprendente uomo serpente, e le brave e sinpatiche cavallerizze signore Olga e Mina.

I clowns divertono assai con i bei salti mortali e le scene buffe in cui veramente sono maestri.

Questa sera alle ore 8 3/4 grande rappresentazione con programma del tutto nuovo.

A richiesta generale si riprodurranno i due tori ammaestrati.

Ingresso al loggione cent. 80

Tre anni di carcere.

Cecchini Caterina, di Udine, fu ieri condannata dal Tribunale Corronale per furto a tre anni di carcere, compreso il sofferto, e nelle spese del processo.

Programma

dei pezzi musicali che la Banda del 70 o reggo fanteria eseguirà questa sera sotto la Loggia dallo ore 7 alle 9 pom.

1. Marcia sopra motivi « L'Ehren » Brizzi
2. Mazurka « Mata Morgana » Strauss
3. Sinfonia « Alzira » Verdi
4. Duetto « Lucrezia Borgia » Donizetti
5. Atto terzo « Roberto « il Diavolo » Meyerbeer
6. Fantasia « Il Torneo » Gurini
7. Valzer « Bei Uns z' Haus » Strauss

Avviso d'asta.

L'ovv. G. B. Antonini rende noto che nel giorno 3 Luglio e seguenti avrà luogo nel negozio in piazza S. Giacomo di questa città l'asta delle merci del compendio del fallimento di Antonio Rebasti. Per norma dei signori concorrenti la merci verranno vendute al dettaglio a prezzo non inferiore alla stima.

Udine, 27 giugno 1887.

Il dottor W. N. ROGERS

chirurgo dentista

si troverà in UDINE giovedì 30 corrente al primo piano dell'ALBERGO D'ITALIA.

VOCI DEL PUBBLICO.

Replica a « Bardella ».

Egredo sig. Direttore.

Udine, 28 giugno. — Ella, che fu tanto cortese ed imparziale nello pubblicare il pro ed il contro alla mia Conferenza sulla benedetta conciliazione, favorisca inserire nell'accreditato suo giornale le poche righe seguenti:

Nel N. 151, 27 corrente della Patria del Friuli, lessi il bisticcio col quale il sig. Bardella, che abita alle Bisce, si prese il gusto di farmi gustare il suo linguaggio veramente basso!

Non vale la pena di seriamente rispondergli, ma poiché egli sbaglia (!) ed ha la fregola d'ingrassare a cuscine (un po' troppo volgare, se vogliamo!) è bene che a tanto ingegno rammenti il detto di Salomone: *Rispondi allo stolto come si conviene, acciò non gli paia talora d'esser saggio* (Prov. XXV.15). Anzitutto il sig. Bardella, forse da perché sta in luogo basso, non ha capito un'acca della mia Conferenza, e per ne fu uditor: ed è quindi logica conseguenza che sia andato proprio alle basse a ricercare il suo loquace frasario, senza accampare nessuna soda argomentazione. Tutto ciò puzza di scolarato da Seminario, ed io consiglio il sig. Bardella, pel suo bene, a voler perfezionarsi (se ciò a lui sarà possibile) un tantino nella grammatica ed ancora più, se non nella storia, nella lingua patria! Diversamente, come a ragazzo caparbio e distizzato, lo lascerò sproloquiare, ed anche sgrammaticare a suo talento, per omnia saecula saeculorum. Amen!

Ringraziandola, egr. sig. Direttore.

Suo devoto

Prof. Gio. Melis.

N. B. D. vo poi far osservare al sig. Bardella che il lamentato *abregé*, che lo pose tanto in orgasmo, non è opera mia. Del resto avrà campo di meglio sbizzarrirsi quando pubblicherò in esteso la mia Conferenza.

Un imprenditore

che fa saltare la mosca al naso dei camerieri.

Spilimbergo, 28 giugno.

Che sia permesso di fare speculazione sopra qualunque cosa posta in commercio, non v'ha dubbio. Ma che abbiasi a tollerare l'ingordigia dell'imprenditore della mensa degli ufficiali dell'8 reggimento d'artiglieria al punto da far obbligo ai medesimi di lasciare un tanto a titolo di mancia per le persone di servizio, e poi convertire la mancia stessa a vantaggio proprio, ciò non è assolutamente compatibile, e non è cosa da passar sotto silenzio. Dovesi notare che i camerieri di servizio erano soldati. L'imprenditore della mensa, malgrado a ciò ebbe la spilorceria di trattenerli quanto ai camerieri era stato elargito dalla generosità dei signori ufficiali.

Mediante interposizione di qualche ufficiale i soldati poterono ottenere parte di ciò che a loro era dovuto; ma l'imprenditore ha sempre ottenuto lo scopo che si era prefisso, quello cioè di guadagnare quanto a lui non aspettava sotto verun rapporto.

Gazzettino commerciale.

Tabella

dimostrante il prezzo medio delle varie carni bovine rilevato durante la settimana.

Qualità degli animali	Peso medio vivo	Carne reale da vend.	a peso vivo	a peso morto
Suini K.	—	K.	L.	—
Suini "	—	"	"	—
Bovini "	620	320	64 0/0	128 0/0
Vacche "	385	185	56 0/0	114 0/0
Vitelli "	48	30	—	75 0/0

Animali macellati:

Bovini N. 3. — Vacche N. 18 — Suini N. — Vitelli N. 106 — Castrati e Pecore N. 25

La crisi in Sardegna.

Cagliari, 27. Affermarsi che il Banco di Napoli, in seguito al fallimento del Credito Agricolo, ricusa di concorrere al mutuo di cinque milioni stipulato colla provincia a scopo di ritirare i buoni agricoli del Credito agricolo medesimo. La crisi in tal caso si compirebbe assai, perché il Governo ha accettato nelle proprie casse, in conto delle imposte, oltre un milione e mezzo di tali buoni agricoli.

NOTIZIE TELEGRAFICHE

Canagliate.

Zagabria, 28. La plebe aizzata dall'agitazione dell'opposizione, commise nella notte scorsa degli eccessi. Gettò pietre contro la finestra del deputato del partito nazionale Czerkovic, fece un chiarivari al professore d'università Eggersdof, e assediò parecchie case di deputati del partito nazionale.

Non tira buon vento in Irlanda.

Dublin, 28. Nel pomeriggio sono qui arrivati i Principi Alberto, Vittorio e Giorgio di Gules in rappresentanza della Regina nell'occasione della festa del giubileo.

Vannero ricevuti dalla maggior parte della popolazione con segni di devozione e di alcuni con fischio.

Il municipio non assistette al ricevimento.

L. MONTICCO, gerente responsabile.

LA NEW-YORK

Compagnia d'Assicuraz. sulla vita FONDATA NEL 1845

Fondo di garanzia: 346 milioni e mezzo. Questa potente Compagnia è mutua e come tale ripartisce agli assicurati la totalità degli utili; applica tariffe moderate e patiti di polizza eccezionalmente liberali. Emette polizze di assicurazione in caso di decesso, morte, a termine fisso, rendite vitalizie immediate e differite ed offre anche delle combinazioni speciali.

Nell'assicurazione in caso di decesso, il premio annuo per ogni mille lire di capitale, è di lire 19.89; 22.70; 26.39; 31.39 a seconda che l'assicurato abbia l'età di 20, 30, 35 o 40 anni.

Esempi di alcune combinazioni speciali della New York:

1. Dotazioni di ragazzi. — Un padre dell'età di 30 anni quale assicurò la sorte di suo figlio dell'età di un anno. Per la Compagnia e un premio annuo di lire 485.30. Se il padre muore, il figlio riceverà sino all'età di 21 anni una rendita di lire 400 e raggiunta tale età percepirà lire 10.000. Se il padre vive, avrà in tutto pagato 20 annuità e riceverà esso stesso le lire 10.000, più gli utili valutati approssimativamente, secondo i risultati sinora ottenuti dalla Compagnia, ed altre lire 10.000.

2. Assicurazioni a premio temporaneo seguito da annuità eguale. — Un uomo a 30 anni sottoscrive un'assicurazione di lire 10.000 pagabili al suo decesso. Il premio annuo cui si assoggetta per un periodo di 20 anni, se vive, è di lire 384.50. Se premuore i premi cessano di esser pagati mentre gli eredi incassano tutto il capitale. Se raggiunge l'età di 50 anni, non solo non avrà più premi a pagare, ma riceverà dalla Compagnia una rendita vitalizia di L. 384.50 pari al premio che pagava, sempre vigente l'assicurazione di lire 10.000 in favore degli eredi.

3. Assicurazioni miste con rimborso dei premi. — Una persona a 30 anni, pagando lire 801.80 annue assicura immediatamente lire 10.000 agli eredi al suo decesso. Se raggiunge l'età d'anni 65 cessa lo obbligo dei premi e riceve esso stesso le lire 10.000 unitamente all'intera restituzione di tutti i premi già pagati, più la partecipazione agli utili.

Banchiere della Compagnia in Udine:

Banca di Udine.

Per schiarimenti informazioni e programmi rivolgersi al signor

Ugo Fama

Via Balloni n. 10 Udine.

Lo Stabilimento idro-solforeo

di LUSCHNITZ

si apre con oggi. Direttore è il noto sig. Antonio Zardini. Quest'anno s'introdussero nello Stabilimento dei notevoli miglioramenti, i quali renderanno più gradito questo soggiorno ai nostri provinciali. Non si può dare prima l'annuncio dell'apertura definitiva, appunto perché si volle aspettare che gli operai compissero alcuni lavori importanti.

ELISIR di FERRO

CON

CHINA E RABARBARO

preparato da Antonio Maddalozzo

farmacista in Meduno che amarcia da 20 anni con successi sorprendenti come lo possono comprovare molti attestati di valenti medici. Rimedio insuperabile nell'impoverimento del sangue « Clorosi » Anemia, affezioni emoroidarie, dispesia ed atonia del ventricolo, leucoree ed altre malattie della matrice e nelle debolezze in generale. È di sapore gradevole di facilissima digestione.

Deposito in Udine; presso la farmacia Filipuzzi-Girolami.

Appartamento d'affittare

IN SECONDO PIANO

in Mercatovecchio o via del Carbone N. 3 Rivolgarsi allo studio dell'avv. BASCHIERA

ALL'OSTERIA

« AL DUILIO »

presso il portone di Grazzano si vende Vino nero di Albana « Pinot » a centesimi 90 al litro. — Dell'altro vino friulano, buonissimo a centesimi 60 al litro, Bianco nostrano « Piccolita » squisito a centesimi 90 al litro.

Per coloro che usano occhiali.

Trovare di passaggio in questa città il prof. Deymerykh, specialista ottico che possiede una qualità di lenti da 100 di S. S. e pure raccomandata dai primari professori oculisti di Francia, Spagna e Italia.

Tali lenti, oltre a migliorare la vista, la modificano e la conservano; questo fatto è assicurato da moltissimi signori che ne hanno fatto acquisto; perciò noi raccomandiamo a tutti coloro, che avessero la vista indebolita, di ricorrere al sig. Deymerykh che con particolare maestria sa molto bene applicare a qualunque occhio l'esatta lente.

Il suo studio trovasi in Via Rialto numero 2 nei locali dove già v'era il ristorante alla Stella d'Italia.

La ditta LUIGI BASSI

di qui succeduta a NICOLÒ ZARATTINI avverte, che nel proprio negozio situato in Piazza San Giacomo tiene un buon assortimento oggetti di chincaglieria, merceria, profumeria ed altri articoli di moda, assicurando tutti coloro che interverranno per farne acquisto, rimarranno soddisfatti tanto per il gusto, come per la buona qualità e modici prezzi degli oggi li stessi.

AVVISO.

A togliere la spiacevole concorrenza che viene fatta pubblicamente in mio nome fra miei incaricati in codesto Distretto, dichiaro che l'unico mio effettivo Rappresentante per la Città e il Distretto di Udine è il

Sig. Ing. CARLO BRAIDA.

Prego anche pubblicamente quei Signori della Città e Distretto di Udine che intendessero onorarmi di Loro Commissioni a servirsi del tramite del sunnominato mio Rappresentante.

Vittorio, 24 giugno 1887.

GIUSEPPE PASQUALIS.

Presso il sig. L. De Cleria,

Udine — suburbio Gemonia trovasi l'unico deposito per tutta la nostra Provincia

ACQUA DI CILLI

della rinomata fonte di MARIEN QUELLE presso R. Hirsch, fra le conosciute la più pura e la più gradevole.

In Castello d'Aviano d'affittare

Casa, Bottega, Corte ed Orto. RIVOLGERSI

per trattare, ad Aviano dal signor Pietro Pagura, a Udine, dai signori fratelli Moretti, proprietari.

ACQUE PUDIE

DI ARTA (Carnia)

a 400 metri sul livello del mare

Grande Stabilimento Grassi

della portata di 130 stanze

Le Acque di Arta sono già universalmente rinomate per la duplice cura a cui si prestano.

Le situazioni sono magnifiche, purissima l'aria, romantico il soggiorno: le escursioni si presentano varie a seconda delle aspirazioni dei dilettanti.

Oltre il medico locale dott. Rosini viene pure destinato quale medico consulente il sig. prof. PIETRO dott. ALBERTONI dell'Università di Bologna.

Posta, telegrafo, farmacia sul luogo Apertura 25 giugno.

Lo STABILIMENTO GRASSI offre cucina ottima e servizio inappuntabile. — Le camere sono ammobiliate a nuovo, essendosi anche quest'anno eretti altri fabbricati.

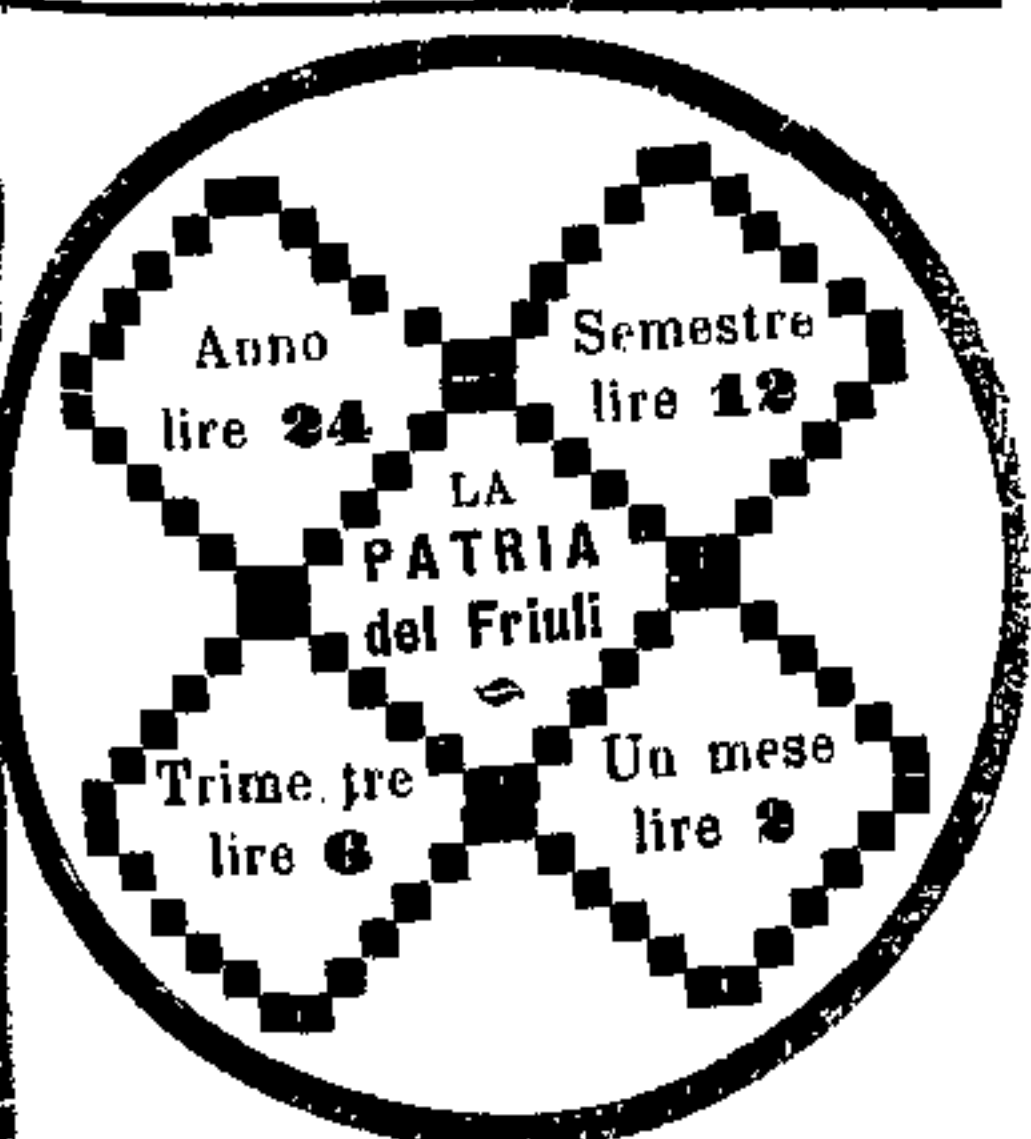
L'ACQUA PUDIA, di cui il sottoscritto è unico concessionario, si ha giornalmente fresca allo Stabilimento a comodo dei signori forestieri.

Prezzi modicissimi da non temer concorrenza, e quest'anno, per rendere la cura accessibile ad ogni ordine di persona, si è creata una terza classe al modico tasso di Lire 4.50, vitto ed alloggio.

Vi si accede dalla Stazione per la Carnia, linea Udine Pontebba. Ad ogni corsa omnibus a due cavalli. Vetture sempre a richiesta dei signori forestieri per la stazione e per altri siti.

Arta, 1 giugno 1887.

P. GRASSI, Proprietario.



LE INSERZIONI

per l'Estero si ricevono esclusivamente presso A. MANZONI & C., PARIGI, 4, Rue de Belzunce - MILANO, Via della
Sala 16, - ROMA, Via di Pietra, 90-91 - NAPOLI, Piazza Municipio, angolo Via P. E. Imbriani, 24.

LE INSERZIONI

ORARIO DELLA FERROVIA

da Udine - Remanzacco - Cividale e viceversa

PARTENZE	ARRIVI	PARTENZE	ARRIVI
da Udine	a Remanzacco	da Cividale	a Remanzacco
ore 7.47 a. m.	ore 8.4 a. m.	ore 8.19 a. m.	ore 9.15 a. m.
10.30 a. m.	10.37 a. m.	10.52 a. m.	11.25 a. m.
12.55 p. m.	1.12 p. m.	1.27 p. m.	1.55 p. m.
3. p. m.	3.17 p. m.	3.32 p. m.	3.55 p. m.
6.40 p. m.	6.57 p. m.	7.12 p. m.	7.35 p. m.
8.30 p. m.	8.47 p. m.	9.2 p. m.	9.25 p. m.

da Udine a Venezia e viceversa

PARTENZE	ARRIVI	PARTENZE	ARRIVI
da Udine	a Venezia	da Venezia	a Udine
ore 1.43 a. m.	ore 7.20 a. m.	ore 4.30 a. m.	ore 7.30 a. m.
5.10 a. m.	9.45 a. m.	5.35 a. m.	9.54 a. m.
10.29 a. m.	1.40 p. m.	11.5 a. m.	3.58 p. m.
12.50 p. m.	5.30 p. m.	3.5 p. m.	6.10 p. m.
5.11 p. m.	9.55 p. m.	3.45 p. m.	8.5 p. m.
8.30 p. m.	11.35 p. m.	9. p. m.	2.30 a. m.

da Udine a Trieste e viceversa

PARTENZE	ARRIVI	PARTENZE	ARRIVI
da Udine	a Trieste	da Trieste	a Udine
ore 2.50 ant.	ore 7.37 ant.	ore 7.37 ant.	ore 11.21 ant.
7.54 ant.	11.21 ant.	7.38 pom.	9.52 pom.
3.50 pom.	6.35 pom.	0. pom.	8.10 pom.
11. aut.	11. aut.	8.10 pom.	11. aut.

da Udine a Trieste e viceversa

PARTENZE	ARRIVI	PARTENZE	ARRIVI
da Udine	a Trieste	da Trieste	a Udine
ore 2.50 ant.	ore 7.37 ant.	ore 7.37 ant.	ore 11.21 ant.
7.54 ant.	11.21 ant.	7.38 pom.	9.52 pom.
3.50 pom.	6.35 pom.	0. pom.	8.10 pom.
11. aut.	11. aut.	8.10 pom.	11. aut.

CASA FILIALE

UDINE

G. B. ARRIGONI

CASE SUCCURSALI

TORTONA

Valfredi Giovanni, Caffa Popola.

NAPOLI

Coppa Francesco, Strada Molo 29.

LUCCA

Martinielli Modena, P. S. Michele.

SONDRIO

Pancieri Francesco.

LA VELOCE

Navigazione Italiana - Linea Postale e Comm. fra Genova e l'America Merid.

Partirà direttamente da GENOVA per

per RIO JANEIRO, MONTEVIDEO E BUENOS - AYRES

il 18 Giugno il Velocissimo vapore

NORD-AMERICA

il 3 Luglio il Velocissimo vapore

SUD-AMERICA

Vitto scelto - Vino - Pane fresco - Carne fresca tutto il viaggio. - Per imbarco passeggeri ed ogni informazione dirigersi in Genova all'Agente Generale della linea **EUGENIO LAURENS** Piazza Nuvola N. 41.
ed in UDINE al rappresentante sig. G. B. ARRIGONI Via Aquileja n. 92.

Partenze giornaliere per l'America del Nord. - A chi ne fa richiesta si spedisce «gratia» circolare e manifesti. - Affrancare

LO SCIROPPO PAGLIANO

depurativo e rinfrescativo del sangue

del professor ERNESTO PAGLIANO

unico successore

del fu prof GIROLAMO PAGLIANO di Firenze

Si vende esclusivamente in NAPOLI, n. 4, Galata S. Marco (casa propria) - In UDINE dal farmacista G. Comessatti via Giuseppe Mazzini.

La Casa di Firenze è soppressa.

NB. Il signor Ernesto Pagliano, possiede tutte le ricette scritte di proprio pugno del fu prof. GIROLAMO PAGLIANO suo zio, più un documento, con cui lo designa quale suo successore; sfidando a smentirlo avanti i competenti autorità, Enrico e Pietro Pagliano e tutti coloro che audacemente e falsamente ne vantano la successione; avvertendo pure di non confondere questo legittimo farmaco, col falso preparato sotto il nome «Alberto Pagliano del fu Giuseppe», il quale, oltre non avere alcuna affinità col defunto prof. Pagliano e non mai avuto l'onore di essere da lui conosciuto, si permette con audacia senza pari di farne menzione nei suoi annunci, inducendo a farsene credere parente.

Moltissimi falsificatori infine, hanno immaginato di trovare nelle classi più infime della società persone, aventi il cognome di Pagliano, e fatisi cedere questo, cercano così d'ingannare la buona fede del pubblico; perciò ognuno sia in guardia contro questi novelli usurpatori (non potendosi differenzialmente qualificare) e sia ritenuto per massima: Che ogni altro avviso o richiamo relativo a questa specialità che venga inserito su questo od altri giornali, non sono che detestabili contraffazioni, il più delle volte dannose alla salute di chi fiduciosamente ne usasse.

Ernesto Pagliano.

ANTICOLERICO

FERRO-CHINA-BISLERI

DI

Milano -- FELICE BISLERI -- Milano

Tonicco ricostituente del Sangue

Liquore di bibita all'acqua di Seltz, Soda, Caffè, Vino ed anche solo.

Ogni bicchierino contiene 17 centigrammi di ferro sciolto

Attestato medico.

Egregio Sig. Felice Bisleri

Codroipo 12 marzo 1885.

Dichiaro che il FERRO-CHINA-BISLERI accoppia qualità eminentemente toniche e ricostituenti ad un sapore molto gradevole.

Dottor GIUSEPPE PFLEGRINI

Si vende in Udine nelle farmacie Bosero Augusto; Giacomo Comessatti; Alessi Francesco, diretta da Sandri Luigi e dai sigg. Minisini e Francesco Schönfeld.

In Cividale presso la farmacia Podrecca Giulio.

MILANO - Stabilimento dell'Editore EDOARDO SONZOGNO, Via Pasquirolo, 14 - MILANO

IL SECOLO

GAZZETTA DI MILANO

Col 1° Luglio 1887 rimangono aperti i seguenti abbonamenti:

PREZZI D'ABBONAMENTO

	Anno L. 18	Sem. L. 9	Trim. L. 4	60
Milano e domicilio	24	12	4	60
Francio di porto in tutto il Regno, Goletta, Suse, Tunisi, Tripoli	28	14	4	60
Alessandria d'Egitto	32	16	4	60
Unione postale d'Europa, Africa e America del Nord	40	20	4	60
Unione postale d'Asia	60	30	4	60
Unione postale d'Australia, Bolivia e Nuova Zelanda	80	40	4	60

Un numero separato, in tutta Italia, Centesimi 5.

PREMI GRATUITI AGLI ABBONATI.

1. A tutti i numeri che verranno pubblicati, per l'intera annata, del giornale settimanale illustrato L'Emporio Pittorresco, edizione comune.
2. A tutti i numeri che verranno pubblicati, per l'intera annata, del giornale settimanale Il Giornale Illustrato del Viaggio.
3. A tutti i numeri che verranno pubblicati, per l'intera annata, del Supplemento mensile illustrato del SECOLO che inizia la

COLLANA DELLE CENTO CITTÀ D'ITALIA ILLUSTRATA.

4. Al Bollettino bibliografico semestrale illustrato dello Stabilimento Sonzogno.
5. Riquadro subito in dono DUE stupendi quadri oleografi di quadri espressamente dall'egregio artista Ernesto Fontana, rappresentanti:

CARMEN e MIGNON

della dimensione ciascuno di centimetri 13 di larghezza per centimetri 71 d'altezza.

Per ricevere franco a destinazione i due quadri oleografi, i supplementi illustrati e il bollettino, gli Abbonati di Milano dovranno aggiungere all'importo dell'abbonamento Cent. 50, e quelli fuori d'Italia L. 1, e ciò per le spese di porto.

L'ABBONAMENTO D'UN SEMESTRE DA DIRITTO:

1. A tutti i numeri che verranno pubblicati, nei sei mesi, del giornale settimanale illustrato L'Emporio Pittorresco.
2. A tutti i numeri che verranno pubblicati, nei sei mesi, del giornale settimanale Il Giornale Illustrato del Viaggio.
3. A tutti i numeri che verranno pubblicati, nei sei mesi, del Supplemento mensile illustrato del SECOLO che inizia la

COLLANA DELLE CENTO CITTÀ D'ITALIA ILLUSTRATA.

4. Al Bollettino bibliografico semestrale illustrato dello Stabilimento Sonzogno.
5. Riquadro subito in dono DUE stupendi quadri oleografi di quadri espressamente dall'egregio artista Ernesto Fontana, rappresentanti:

L'ABBONAMENTO DI UN TRIMESTRE DA DIRITTO:

1. A tutti i numeri che verranno pubblicati, nei tre mesi, del giornale settimanale illustrato L'Emporio Pittorresco.
2. A tutti i numeri che verranno pubblicati, nei tre mesi, del giornale settimanale Il Giornale Illustrato del Viaggio.
3. A tutti i numeri che verranno pubblicati, nei tre mesi, del Supplemento mensile illustrato del SECOLO che inizia la

COLLANA DELLE CENTO CITTÀ D'ITALIA ILLUSTRATA.

4. Al Bollettino bibliografico semestrale illustrato dello Stabilimento Sonzogno.
5. Riquadro subito in dono DUE stupendi quadri oleografi di quadri espressamente dall'egregio artista Ernesto Fontana, rappresentanti:

L'ABBONAMENTO DI UN TRIMESTRE DA DIRITTO:

1. A tutti i numeri che verranno pubblicati, nei tre mesi, del giornale settimanale illustrato L'Emporio Pittorresco.
2. A tutti i numeri che verranno pubblicati, nei tre mesi, del giornale settimanale Il Giornale Illustrato del Viaggio.
3. A tutti i numeri che verranno pubblicati, nei tre mesi, del Supplemento mensile illustrato del SECOLO che inizia la

COLLANA DELLE CENTO CITTÀ D'ITALIA ILLUSTRATA.

AVVERTENZA. - È fatta facoltà ai signori Abbonati di richiedere, quando ordinano l'abbonamento, l'edizione di lusso dell'Emporio Pittorresco in luogo dell'edizione comune, pagando la differenza di prezzo fra un'edizione e l'altra, che è di L. 4 per un anno, di L. 2 per un semestre e di L. 1 per un trimestre.

Per abbonarsi inviare Vaglia Postale all'Editore EDOARDO SONZOGNO in Milano, Via Pasquirolo, N. 14.

NOTIZIE DI BORSA

Borsa Italiana

Borsa Estere

Venezia, 28, R. 1. 1 gen. 100.10 a 100.30 da 1.1 luglio 97.93 a 98.13

Cambi = Olanda sconto 2. 1/2 da 121.15 Germania 3. da 121.15 Francia 3 m. da 100.40 a 100.70 Belgio 2. 1/2 da 100.70 a 100.70

Trieste 4. da 200.1 a 200.3 da 200.1 a 200.3

Valute, Banconote Aust. Un fiorino franco 200, a 200.50

Sconto = Banca N. 5 1/2 Banco di Napoli 5 1/2 Banca Veneta a Banca di Cred. Ven.

Firenze, 28, R. italiana 100.41 a Londra 95.22 a 100.41 a 100.41

Per. Mer. 178. Italiano Mob. 1015.06

Disparci particolari.

PARIGI 28. Chiusa R.

Ital. 94.82

VIENNA 28. R. aus. carta

81.20 da aust. arg. 82.55

Londra 120.55 Nap. 100.12

MILANO 28. Reb. ital.

100.35 Ser. 100.25 Nap.

Marchi 1.24 a l'unc.

maniche 62.10 a 62.25 Rendita A. in carta 91.30

81.35 Detto in argento Rendita ungherese in oro 400 101.09

a 102.10, Rendita ungherese in carta 500 87.90 a 89.10

Credito 282.20 a 283.5 Rendita italiana 97.18

a 97.12 Greci 500 fr. 348 a 370.1

VIENNA 28 Azioni Credit 282.70 Bilgelli 1880 130.75, detti

1884 162.50 Rendita aust. in carta 81.27 Ferrate dello Stato 227.25 detti

Settentrionali 258.25, Napoleoni 10.03 a 10.04

gheese 258.00 Lloyd aust. 483.1, Banca anglo-amer. 104.50 (Lombarda

a 12.63 Lire Turche 11.33 a 11.36 Talleri Maria Ter. 1.92 a 1.94

Londra 120.55 Nap. 100.12 a 100.35 a 120.65

Francia 120.55 a 120.65 Italia 42.75 a 50.10

a 50.20 Banca note italiane detta ungher. in oro 60.00

a 50.00 Detta Ger-lettadetta 4.00 102.05 detta in oro 98.78

TRIESTE 28 Carte deboli. - Cambi invariati.

Napoleoni 10.03 a 10.04 a 10.04 a 10.04

10.04 a 10.04 a 10.04 a 10.04

10.04 a 10.04 a 10.04 a 10.04

10.04 a 10.04 a 10.04 a 10.04

10.04 a 10.04 a 10.04 a 10.04

10.04 a 10.04 a 10.04 a 10.04

10.04 a 10.04 a 10.04 a 10.04

10.04 a 10.04 a 10.04 a 10.04

10.04 a 10.04 a 10.04 a 10.04

10.04 a 10.04 a 10.04 a 10.04

10.04 a 10.04 a 10.04 a 10.04

10.04 a 10.04 a 10.04 a 10.04

10.04 a 10.04 a 10.04 a 10.04

10.04 a 10.04 a 10.04 a 10.04

10.04 a 10.04 a 10.04 a 10.04

10.04 a 10.04 a 10.04 a 10.04

10.04 a 10.04 a 10.04 a 10.04

10.04 a 10.04 a 10.04 a 10.04

10.04 a 10.04 a 10.04 a 10.04

10.04 a 10.04 a 10.04 a 10.04

10.04 a 10.04 a 10.04 a 10.04

10.04 a 10.04 a 10.04 a 10.04

10.04 a 10.04 a 10.04 a 10.04

10.04 a 10.04 a 10.04 a 10.04

10.04 a 10.04 a 10.04 a 10.04

10.04 a 10.04 a 10.04 a 10.04

10.04 a 10.04 a 10.04 a 10.04

10.04 a 10.04 a 10.04 a 10.04

10.04 a 10.04 a 10.04 a 10.04

10.04 a 10.04 a 10.04 a 10.04

10.04 a 10.04 a 10.04 a 10.04

10.04 a 10.04 a 10.04 a 10.04

10.04 a 10.04 a 10.04 a 10.04

10.04 a 10.04 a 10.04 a 10.04

10.04 a 10.04 a 10.04 a 10.04

10.04 a 10.04 a 10.04 a 10.04

10.04 a 10.04 a 10.04 a 10.04

10.04 a 10.04 a 10.04 a 10.04

10.04 a 10.04 a 10.04 a 10.04

10.04 a 10.04 a 10.04 a 10.04

10.04 a 10.04 a 10.04 a 10.04

10.04 a 10.04 a 10.04 a 10.04

10.04 a 10.04 a 10.04 a 10.04

10.04 a 10.04 a 10.04 a 10.04

10.04 a 10.04 a 10.04 a 10.04

10.04 a 10.04 a 10.04 a 10.04

10.04 a 10.04 a 10.04 a 10.04

10.04 a 10.04 a 10.04 a 10.04

10.04 a 10.04 a 10.04 a 10.04

10.04 a 10.04 a 10.04 a 10.04

10.04 a 10.04 a 10.04 a 10.04

10.04 a 10.04 a 10.04 a 10.04

10.04 a 10.04 a 10.04 a 10.04

10.04 a 10.04 a 10.04 a 10.04

10.04 a 10.04 a 10.04 a 10.04

10.04 a 10.04 a 10.04 a 10.04

10.04 a 10.04 a 10.04 a 10.04

10.04 a 10.04 a 10.04 a 10.04

10.04 a 10.04 a 10.04 a 10.04

10.04 a 10.04 a 10.04 a 10.04

10.04 a 10.04 a 10.04 a 10.04

10.04 a 10.04 a 10.04 a 10.04

10.04 a 10.04 a 10.04 a 10.04